



N° PAP-02722-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 01/07/2025 al 16/07/2025

L'incaricato della pubblicazione
GIUSEPPINA STENDARDO

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 49/2025 del 27/06/2025

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.lgs. 267/00 - Sentenza n. 15900/2024 Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli Sez. 19 - R.G. 7240/2024 - Tuccillo Giuseppina / Comune di Afragola

Il giorno 27/06/2025 alle ore 10:50 e seguenti in Afragola, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge e dello statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, sessione straordinaria urgente, per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

	PRESENTI	ASSENTI
ANTONIO PANNONE	P	
BIAGIO CASTALDO	P	
MARIA CARMINA SEPE		A
ASSUNTA ANTONIETTA DI MASO		A
GIUSEPPINA TIGNOLA		A
FRANCESCO CASTALDO		A
SARA TRALICE		A
GIUSEPPE MIGLIORE		A
FRANCESCO FUSCO	P	
GIUSEPPE AFFINITO	P	
SANTO D'ERRICO	P	
GIANLUCA DI MASO	P	
ARCANGELO AUSANIO	P	

	PRESENTI	ASSENTI
ANTONIO LANZANO		A
BENITO ZANFARDINO 82		A
RAFFAELE IAZZETTA		A
GENNARO GIUSTINO		A
BENITO ZANFARDINO 76	P	
ANTONIO CAIAZZO		A
RAFFAELE BOTTA		A
GIACINTO BAIA		A
VINCENZO DE STEFANO		A
ANTONIO IAZZETTA		A
MARIANNA SALIERNO		A
CRESCENZO RUSSO	P	

Presenti: 9 Assenti: 16

Assiste: ELISABETTA FERRARA - Segretario Generale

Presiede: BIAGIO CASTALDO - Presidente del Consiglio

Verificato il numero legale, BIAGIO CASTALDO - Presidente del Consiglio, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata eseguibilità

Documento di Consultazione

Oggetto: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.lgs. 267/00 – Sentenza n. 15900/2024 Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli Sez. 19 – R.G. 7240/2024 – Tuccillo Giuseppina /Comune di Afragola

Relazione Istruttoria e Proposta di Delibera

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che con Sentenza n. 15900/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli Sez. 19 - su ricorso recante R.G. 7240/2024 -

1. Accoglie il ricorso proposto annullando l'atto impugnato;
2. Condanna il Comune di Afragola al pagamento delle spese di giudizio in favore di Tuccillo Giuseppina liquidandole in € 800,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute e come per legge.

PRESO ATTO che con protocollo n. 57434/2024 del 14.11.2024 l'Avv. Alfonso Marra, quale procuratore della sig.ra Tuccillo Giuseppina, notificava la suddetta sentenza n. 15900/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli Sez. 19 - su ricorso recante R.G. 7240/2024, e contestualmente trasmetteva conteggi dell'importo di € 956,80 e dettaglio coordinate bancarie della ricorrente sig.ra Tuccillo Giuseppina

RICHIAMATI

- l'art. 191 del D.lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali, che definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni ovvero gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
- l'art. 194, comma 1, del suddetto decreto che testualmente recita *“con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3*

dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”;

RITENUTO INDISPENSABILE il preventivo riconoscimento del debito da parte dell’Organo Consiliare per i debiti da sentenza esecutiva, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte, che accertando il diritto di credito del terzo, rende agevole la riconduzione al sistema di bilancio di un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all’esterno di esso (principio contabile 2.101);

VERIFICATO

- che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debito fuori bilancio” previste dall’art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- che per la copertura finanziaria, al fine di far fronte all’onere in questione, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 267/00;

CONSIDERATO CHE con deliberazione del C.C. n. 23/2024 del 16.04.2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024 – 2026;

RITENUTO necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del presente debito fuori bilancio, sulla base della documentazione in atti, dell’importo complessivo di € **956,80** n. 15900/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli Sez. 19 - su ricorso recante R.G. 7240/2024 ovvero:

Spese legali – Onorari	€ 8.00,00
Spese generali (15% su onorari)	€ 120,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 36,80
Totale	€ 956,80

- che le somme relative al debito in questione trovano copertura sul cap. 62/40 del Bilancio anno 2025, per il complessivo importo di € 956,00;
- che nelle more della definizione del procedimento di approvazione della suddetta proposta eventuali spese successive vanno considerate e ricondotte nell’alveo del debito fuori bilancio riconosciuto con il presente atto;

RILEVATO ULTERIORMENTE CHE le suddette somme, saranno impegnate con successivo atto dirigenziale.

TENUTO CONTO che attraverso il riconoscimento del debito liquidato nel titolo giuridico, il Comune si adegua alle statuizioni della sentenza esecutiva nella valutazione dell'interesse pubblico, per non gravare il debito di maturandi accessori.

TENUTO CONTO che è altresì necessaria:

1. la previa acquisizione di parere espresso dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1 n. 6, del D.lgs. 267/2000;
2. la previa acquisizione del parere di regolarità tecnica da parte del Dirigente del Servizio interessato, nonché il parere di regolarità contabile;

RAVVISATO di dover procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, che come sopra riportato ammonta alla somma di **€ 956,80**;

VISTI

- gli artt. 191 e 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

**Propone al Consiglio Comunale di
DELIBERARE**

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate ed approvate:

1. di riconoscere, ai sensi dell'articolo 194, comma 1 lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio, pari a complessivi **€ 956,80**;
2. di finanziare il debito fuori bilancio di cui al punto precedente utilizzando le somme presenti sul capitolo 62/40 redigendo bilancio di previsione, es. finanziario anno 2025;
3. di demandare al competente Responsabile la predisposizione dei conseguenti atti di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione, nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. di trasmettere la proposta di deliberazione di riconoscimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23, comma 5, della Legge 27.12.2002, n. 289;
5. di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/00;

Il Dirigente
dott.ssa Alessandra Iroso

Risultano presenti in aula n. 13 consiglieri, assenti n. 7 (G. Tignola, F. Castaldo, A. Lanzano, R. Iazzetta, A. Caiazzo, V. De Stefano, A. Iazzetta).

Il Presidente del Consiglio pone all'attenzione del civico consesso l'argomento iscritto al capo n. 2 dell' 'OdG ad oggetto :

"Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.lgs. 267/00 Sentenza n. 15900/2024 Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli Sez. 19 – R.G. 7240/2024 – Tuccillo Giuseppina /Comune di Afragola". P. 39 - 2025

Prende la parola l'assessora P. Fontanella, che illustra i contenuti della proposta.

Seguono gli interventi dei consiglieri G. Giustino, C. Russo e G. Affinito.

Successivamente, interviene nuovamente il Consigliere C. Russo per ulteriori considerazioni.

Non essendovi altri interventi, il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera ad oggetto:

"Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.lgs. 267/00 – Sentenza n. 15900/2024 Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli Sez. 19 – R.G. 7240/2024 – Tuccillo Giuseppina /Comune di Afragola ". P 39 - 2025

Visti i pareri espressi sulla predetta proposta dei Dirigenti dei Settori competenti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. n. 267/2000.

Visto il parere del Collegio dei Revisori - Prt.G. 0031948/2025 - I - 30/05/2025, allegato alla presente proposta.

Con votazione espressa per appello nominale che riporta il seguente esito:

Presenti in aula n. 16 consiglieri , assenti n. 09 (G. Tignola, F. Castaldo, G. Migliore, M.C. Sepe , A. Lanzano, R. Iazzetta, A. Caiazzo, V. De Stefano, A. Iazzetta)

	FAV	CONT	AST		FAV	CONT	AST
PANNONE ANTONIO	x			LANZANO ANTONIO			
CASTALDO BIAGIO	x			ZANFARDINO BENITO (1982)	x		
DI MASO A. ANTONIETTA	x			IAZZETTA RAFFAELE			
TIGNOLA GIUSEPPINA				GIUSTINO GENNARO		x	
CASTALDO FRANCESCO				ZANFARDINO BENITO (1976)	x		
TRALICE SARA	x			CAIAZZO ANTONIO			
MIGLIORE GIUSEPPE				BOTTA RAFFAELE			x
SEPE MARIA CARMINA				BAIA GIACINTO		x	
FUSCO FRANCESCO	x			DE STEFANO VINCENZO			
AFFINITO GIUSEPPE	x			IAZZETTA ANTONIO			
D'ERRICO SANTO	x			SALIERNO MARIANNA			x
DI MASO GIANLUCA	x			RUSSO CRESCENZO			x
AUSANIO ARCANGELO	x						

Con n. 11 voti favorevoli , n.3 astenuti (B. Raffaele, M. Salierno, C. Russo) **e n. 2 voti contrari** (G. Gennaro, G. Baia)

DELIBERA

1. Di riconoscere, ai sensi dell'articolo 194, comma 1 lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio, pari a complessivi € 956,80;
2. di finanziare il debito fuori bilancio 2025/2027 di cui al punto precedente utilizzando le somme presenti sul capitolo 62/40 del bilancio di previsione, es. finanziario anno 2025;
3. di demandare al competente Responsabile la predisposizione dei conseguenti atti di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione, nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. di trasmettere la proposta di deliberazione di riconoscimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23, comma 5, della Legge 27.12.2002, n. 289;

Il Presidente del Consiglio pone in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto per alzata di mano .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con lo stesso esito della votazione precedente,

DELIBERA

di dichiarare ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito.

Non essendoci altri interventi , il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto successivo all'O.d.G. .

Per la trascrizione integrale degli interventi dei consiglieri comunali si fa rinvio al resoconto verbale della Società StenoType Emilia S.r.l, allegato al presente atto.



Punto n. 2 all'Ordine del Giorno: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.Lgs. 267/00 — Sentenza n. 15900/2024 Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli Sez. 19 — R.G. 7240/2024 - Prop. n. 39/2025.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Passiamo al capo numero due: "Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.Lgs. 267/00 — Sentenza n. 15900/2024 Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli Sez. 19 — R.G. 7240/2024 - Prop. n. 39/2025".

La parola all'Assessore Fontanella. Prego, Assessore.

ASS. FONTANELLA PERLA

Buongiorno a tutti. Buongiorno ai Consiglieri in aula, al Sindaco, alla Giunta.

Con la presente proposta di delibera si chiede al Consiglio Comunale di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ex articolo 194, comma 1 lettera A) del TUEL che ha ad oggetto una sentenza esecutiva, in particolare la numero 15900/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con la quale il Comune di Afragola veniva condannato al pagamento in capo al ricorrente della somma di euro 800, oltre il rimborso forfettario, l'IVA e CPA, se dovute, come per legge.

Pertanto, al fine di consentire l'adempimento dell'obbligo derivante da questo provvedimento giurisdizionale e al fine di consentire agli Uffici di procedere al pagamento dovuto, evitando quindi ulteriori aggravii economici e possibili azioni esecutive, si chiede al Consiglio Comunale di riconoscere, come abbiamo detto ex articolo 194, comma 1, lettera A) del TUEL, la legittimità del debito fuori bilancio ad oggetto della delibera presentata oggi. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Grazie Assessore Fontanella.

Se non ci sono interventi passo alla lettura della proposta di deliberazione.

Consigliere Giustino, prego.

CONS. GIUSTINO GENNARO

Eh sì, qua ci ha abituato a fare pure gli interventi su atti dovuti quale quello che è il semplice riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio derivante da sentenza. Guardate, il problema qui non è il mero voto dell'Assise rispetto al fatto di mettere in ordine i conti dell'Ente col riconoscimento di un debito fuori bilancio, la riflessione qui ha una portata abbastanza ampia e riguarda il contribuente, il nostro concittadino che è stato costretto ad adire le vie legali perché non gli è stato riconosciuto ciò che aveva già fatto, cioè il pagamento di un'imposta. Io pago l'IMU, il gestore dei tributi perde le carte, non lo censisce, che cosa fa? Gli manda un'ulteriore ingiunzione. Il diligente cittadino in questo caso impugna l'atto, ottiene la ragione in sede giudiziaria e il Comune ottiene una



condanna a 900 euro, di chi la responsabilità del nostro gestore, dei nostri Uffici che non hanno fatto una dettagliata relazione rispetto alla chiamata in causa. Questo fa capire il senso di comunità che è questa Amministrazione, una Amministrazione che non si preoccupa della sua comunità, una Amministrazione che non si preoccupa dei suoi concittadini, allora concittadini più accorti, con capacità e rapporti personali possono addivenire anche ad ottenere sentenze del genere, ma cittadini che vivono preso dalla loro quotidianità e nell'ignoranza più totale dei procedimenti amministrativi, possono vedersi maturare anche un diritto alla riscossione ultronea di somme già pagate. E sì, perché se quelle somme non venivano contestate dinanzi al Giudice dovevano essere ripagate e noi, l'Amministrazione così intende fare gli interessi della comunità che rappresenta? Si è forse preoccupata l'Amministrazione, al di là del riconoscimento del debito fuori bilancio, di richiamare ognuno per le proprie responsabilità, i gestori dei tributi, piuttosto che gli Uffici competenti? E no, tanto che ce ne frega, a pagare è la cassa del Comune, il Consiglio fa il riconoscimento, ma quanti di questi cittadini si trovano in queste condizioni, con un gestore dei tributi, avremo modo di tornare su questo nel corso di sedute ad hoc che provvederò a richiedere a questo Consiglio Comunale, così identificheremo pure per certi aspetti l'identikit del nostro gestore dei tributi, come è venuto in questo paese, quali sono anche particolari tipi di investimenti che ha inteso fare in questo paese. Con grande calma, con serena determinazione da qui ai prossimi mesi toccheremo molti temi, che evidenzieranno tante distorsioni di un sistema malato, poi se questo sistema sia consapevolmente malato o altro lo verificheremo strada facendo.

Vedete, vede signor Presidente, è inaudito che i nostri concittadini debbano essere messi in queste condizioni, così come è inaudito che nel richiedere per la seconda volta un pagamento già effettuato ad un nostro concittadino siamo costretti a soccombere pure, giustamente, per le spese legali pari a circa mille euro per una contestazione che era a poco meno di 400 euro. Questo solo ad evidenziare il sistema di distorsione amministrativa nel quale state facendo piombare questo Comune.

Annuncio, purtroppo, per un atto che dovrebbe vedere il voto silente dell'opposizione quale mero atto di natura contabile, annuncio comunque il mio voto contrario all'atto per i principi appena enunciati. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Grazie Consigliere Giustino.

Consigliere Russo, prego.

CONS. RUSSO CRESCENZO

Grazie Presidente. Solo una precisazione relativamente a quanto già precisato dal collega Giustino, purtroppo il pagamento è arrivato al Comune di Afragola, l'hanno anche verificato però l'hanno contestato, perché hanno contestato al contribuente che non aveva pagato l'intero importo e quindi hanno sollecitato la restante parte dell'importo, senza andare a verificare che il contribuente aveva verificato perbene quanto doveva pagare, in quanto quell'immobile è sottoposto a vincolo



storico artistico e quindi aveva pagato solo il 50% dell'importo, quanto gli era dovuto. Quindi, è arrivato il pagamento, non ci siamo preoccupati perché aveva pagato in meno ma direttamente gli abbiamo fatto la contestazione e quindi, come diceva il collega Giustino, il contribuente per poter aderire alle proprie ragioni ha dovuto contestare e praticamente fare un...

CONS. GIUSTINO GENNARO

Quindi ci sta pure l'aggravante dell'ignoranza.

CONS. RUSSO CRESCENZO

Sì, sì, sì, perché praticamente doveva pagare il 50%, dell'importo totale il contribuente... a pagare il 50% perché doveva pagare il 50%, infatti concesso ad immobile sottoposto a vincolo storico artistico, giusto decreto del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali del 9 luglio 1990. Quindi aveva pagato l'importo giusto. Questo è quello che succede, purtroppo, nel nostro Comune. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Grazie Consigliere Russo.

Consigliere Affinito.

CONS. AFFINITO GIUSEPPE

Grazie Presidente. Senza nulla togliere agli interventi che mi hanno preceduto, che hanno sistematicamente analizzato evidentemente delle problematiche serie, ricordando che la pubblica amministrazione deve essere sempre al servizio del cittadino. Bene ha fatto il collega Russo a precisare quanto descritto nella delibera, però a questo punto, visto che siamo andati nel merito, mi preme anche evidenziare che l'ente Comune non ha contezza di tutti i vincoli sui singoli edifici posti dalla Sovrintendenza. Oggi col PUC questo iter è stato avviato, ma fino a poco tempo fa, quindi fino a qualche mese fa ad andare indietro, l'Ente non poteva avere contezza degli immobili oggetto di vincolo della Sovrintendenza dei Beni Culturali. Tra l'altro, devo essere sincero, non penso che ci sia stato neanche l'obbligo all'epoca di avere contezza, perché ricordiamo che la Sovrintendenza è un ente indipendente dal Comune di Afragola e, devo essere sincero, non posso poi neanche addebitare alcuna responsabilità all'operatore comunale, perché evidentemente il cittadino che bene ha fatto ad adire alle vie legali ha tutelato i propri interessi, però - diciamo - a questo punto io sarei interessato più a conoscere un'altra storia, se il cittadino aveva comunicato, perché ricordiamo che l'IMU è un tributo in autoliquidazione, quindi rispetto a quanto si paga viene poi verificato, la domanda che mi pongo è: il cittadino, ripeto, che legittimamente ha adito l'autorità giudiziaria, ha comunicato in via... diciamo in autotutela all'Ente che il tributo era stato correttamente pagato e quindi ha inviato il decreto di vincolo sull'immobile? Perché io sarei interessato a questo, per vedere se a questo punto c'è un errore proprio cristallizzato da parte dell'Ente che, nonostante la comunicazione del vincolo, abbia proseguito l'iter amministrativo o- diciamo - questo passaggio, legittimamente da parte dell'utente finale, non ci sia



stata e quindi ha adito direttamente all'autorità giudiziaria. Da quanto è dato sapere da verifiche effettuate in merito vi è stato direttamente e ripeto, ribadisco, in maniera legittima, vi è stato direttamente l'intervento del legale che ha adito l'autorità giudiziaria tributaria per vedere annullato il provvedimento. Quindi, tra tanti errori forse proprio questo, evidentemente, non può essere classificato tale. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Grazie Consigliere Affinito.

Si propone... Consigliere Russo, però facciamo l'alternanza... è botta e risposta, non possiamo fare così. La prego, le dò la parola però interveniamo una sola volta e chieda tutte le... sennò facciamo solo botta e risposta.

CONS. RUSSO CRESCENZO

Che devo fare, mi devo sedere?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Vabbè, andiamo avanti, se è qualche delucidazione, però....

CONS. RUSSO CRESCENZO

Era solo una precisazione col collega Affinito. Allora, io non sto dicendo che il dipendente o l'operatore abbia sbagliato, io sto dicendo che è il sistema che ha sbagliato, quindi probabilmente c'è qualcosa da registrare. Se al nostro operatore non gli diamo i mezzi per verificare se...

CONS. AFFINITO GIUSEPPE

La legge prevede questo?

CONS. RUSSO CRESCENZO

Ma noi abbiamo sbagliato e quindi oggi ci troviamo a pagare mille euro senza doverlo fare.

CONS. AFFINITO GIUSEPPE

...(Incomprensibile, poiché fuori microfono)...

CONS. RUSSO CRESCENZO

Allora andiamo a verificare. Andiamo a verificare.

CONS. AFFINITO GIUSEPPE

...(Incomprensibile, poiché fuori microfono)...

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Grazie.

CONS. RUSSO CRESCENZO

No, e verificate voi.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Grazie Consigliere Russo.

Si propone al Consiglio Comunale di deliberare per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate ed approvate: uno) di riconoscere, ai sensi dell'articolo 194, comma 1 lettera A) la legittimità del debito fuori bilancio pari a complessivi euro 956,80;

due) di finanziare il debito fuori bilancio di cui al punto precedente utilizzando le somme presenti sul capitolo 6240, redigendo bilancio di previsione esercizio finanziario 2025;

tre) di demandare al competente responsabile la predisposizione dei seguenti atti di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;

quattro) di trasmettere la proposta di deliberazione di riconoscimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23, comma 5 della legge 27.12.2002 numero 289.

Votiamo per appello nominale.

Il Presidente del Consiglio Comunale procede ad effettuare l'appello nominale ai fini della votazione:

Pannone	Antonio	Favorevole
Castaldo	Biagio	Favorevole
Di Maso	Assunta Antonietta	Favorevole
Tignola	Giuseppina	Assente
Castaldo	Francesco	Assente
Tralice	Sara	Favorevole
Migliore	Giuseppe	Assente
Sepe	Maria Carmina	Assente
Fusco	Francesco	Favorevole
Affinito	Giuseppe	Favorevole
D'Errico	Santo	Favorevole
Di Maso	Gianluca	Favorevole
Ausanio	Arcangelo	Favorevole
Lanzano	Antonio	Assente
Zanfardino	Benito (1982)	Favorevole



Iazzetta	Raffaele	Assente
Giustino	Gennaro	Contrario
Zanfardino	Benito (1976)	Favorevole
Caiazzo	Antonio	Assente
Botta	Raffaele	Astenuto
Baia	Giacinto	Contrario
De Stefano	Vincenzo	Assente
Iazzetta	Antonio	Assente
Salierno	Marianna	Astenuta
Russo	Crescenzo	Astenuto

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

11 voti favorevoli, 3 astensioni e un voto contrario, 2 voti contrari, scusate, la proposta viene deliberata.

Metto in votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000, per alzata di mano.

Si procede alla votazione per alzata di mano.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Favorevoli. Contrari. Astenuti.

Stessa votazione come prima: 11 voti favorevoli, 3 astenuti, 2 voti contrari.

La proposta viene deliberata. Grazie.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 28/10/2024 alle ore 09:00 in composizione monocratica:

PELUSO ROBERTO, Giudice monocratico

in data 28/10/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 7240/2024 depositato il 30/03/2024

proposto da

Giuseppina Tuccillo - TCCGPP55D48F839L

Difeso da

Alfonso Marra - MRRLNS81C29F839G

ed elettivamente domiciliato presso alfonso.marra@avvocatinapoli.legalmail.it

contro

Comune di Afragola

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.afragola.na.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6391 IMU 2018

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti: come da memorie in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto ritualmente depositato Tuccillo Giuseppina presenta alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ricorso avverso l'atto in oggetto emesso dal Comune di Afragola e notificato il 22 dicembre 2023 relativamente al mancato pagamento dell'IMU per l'annualità di imposta 2018, chiedendone l'annullamento; sostiene la ricorrente di aver regolarmente corrisposto le somme dovute

nell'ammontare ridotto in virtù del vincolo di interesse storico posto sul fabbricato.

Non si è costituito il Comune di Afragola.

All'odierna udienza, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, la Corte provvede come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è risultata fondata e va pertanto accolta.

In via preliminare va rilevato che la ricorrente ha dimostrato agli atti di aver corrisposto le somme dovute a titolo di IMU per l'annualità 2018 in favore del Comune di Afragola mediante la produzione dei modelli quietanza F24 del 18 giugno 2018 con il pagamento di € 428,00 e del 17 dicembre 2018 con il pagamento di € 427,00.

La somma dovuta è stata calcolata tenendo conto della circostanza che gli immobili di proprietà della ricorrente fanno parte di un fabbricato, detto "Palazzo Migliore", sottoposto a vincolo storico-artistico in virtù di Decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali del 9 luglio 1990.

La presenza del vincolo determina il diritto alla riduzione al 50% del tributo dovuto ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 come richiamato dall'art. 1 comma 747 della legge n.160/2019 nonché recepito dall'art.5 del regolamento IMU del Comune di Afragola in vigore dal 1° gennaio 2012

Ne segue che la domanda va accolta giacché la ricorrente nel rispetto della normativa vigente ha corrisposto il tributo nella misura dovuta ed il Comune di Afragola nonostante la rituale notifica del ricorso a mezzo pec in data 27 dicembre 2023 non si è costituito e nulla ha controdedotto a sostegno dell'avviso notificato.

Resta assorbita ogni ulteriore questione.

Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando, decide come da dispositivo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie la domanda e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Afragola al pagamento delle spese di giudizio in favore di Tuccillo Giuseppina che si liquidano in € 800,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute e come per legge.

Così deciso in Napoli il 28 ottobre 2024

Il Giudice
dott. Roberto Peluso

**COMUNE DI AFRAGOLA***(Città Metropolitana di Napoli)***COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI****VERBALE N. 143 del 29.05.2025**

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio, fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), T.U.E.L. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI, Sezione 19, R.G. 7240/2024.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 239 DEL D.LGS N. 267/2000

Il giorno 29, del mese di maggio, dell'anno 2025, si è riunito, in modalità telematica, il Collegio dei Revisori dei conti, nelle persone del Presidente avv. prof. Carmine Cossiga e dei componenti dott. Giuseppe Annese e dott. Gennaro Iervolino, per l'esame della **proposta n. 39/2025, ricevuta via email in data 21 maggio**, di riconoscimento debiti fuori bilancio, fattispecie di cui all'art. 194, lett. a), t.u.e.l. relativamente alla sentenza **n. 15900/2024**.

Con detta sentenza, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI, Sezione 19, ha accolto il ricorso promosso da una contribuente avverso l'invito al pagamento di maggior IMU annualità 2018 in quanto la ricorrente ha dimostrato di aver pagato il giusto in virtù dell'agevolazione concessa ad immobile sottoposto a vincolo storico-artistico, giusto Decreto del Ministero dei Beni Culturali e ambientali del 9 luglio 1990.

La presenza del vincolo suddetto determina il pagamento dell'IMU con riduzione del 50% che la ricorrente ha dimostrato di aver pagato, pertanto è ritenuta nel giusto anche perché la norma agevolativa è stata recepita del Comune di Afragola all'art. 5 del suo regolamento IMU.

Per quanto detto il giudice tributario nell'udienza del 28.10.2024 accoglie il ricorso presentato dalla ricorrente e condanna il Comune di Afragola al pagamento delle spese di giudizio in euro 800,00 oltre il rimborso forfettario, iva e cap se dovute e come per legge.

Con la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, il Comune di Afragola intende riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di euro 956,80 composta da euro 800,00 per onorari – spese legali, euro 120,00 per spese generali (15% su onorari), euro 36,80 per Cap.

Il Collegio richiama il contenuto della circolare 6 dicembre 1994, n. 203/E-III-7-1260 con la quale il Ministero delle Finanze (ora AdE) ha precisato che il documento fiscale va sempre emesso nei confronti del cliente e deve recare il regime fiscale di appartenenza ai fini del riconoscimento o meno dell'IVA e dell'applicazione della ritenuta d'acconto che compete sempre al soggetto pagatore che assume la figura di sostituto di imposta (anche nel caso di esecuzione forzata, sarà il tesoriere a compiere l'adempimento).

La questione dell'IVA è stata anche affrontata dalla Cassazione nell'ordinanza n. 2818 del 30.01.2024. La Suprema Corte, nel ribadire i concetti poc'anzi esposti, ha chiarito che incombe al soccombente dimostrare che la parte vittoriosa rientra tra i soggetti che si detraggono l'iva e, quindi, non deve sostenere il costo dell'imposta in questione.

Sulla base di quanto sopra, la verifica in merito alla soggettività IVA della parte vittoriosa

risulta necessaria e opportuna al fine dell'individuazione puntuale della somma da corrispondere e, quindi, da determinare in sede di riconoscimento del debito fuori bilancio.

Nel caso in cui il professionista sia in regime forfettario non vi è obbligo di ritenuta d'acconto né della certificazione unica.

Pertanto, è opportuno che l'ente, ai fini dell'individuazione puntuale dell'importo da corrispondere e, quindi, da indicare in sede di riconoscimento del debito fuori bilancio, acquisisca un'apposita dichiarazione della parte vittoriosa o, meglio, la proforma di fattura, senza attendere alcuna fattura elettronica.

Verificato che la sentenza citata rientra tra le ipotesi di debito fuori bilancio di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del Tuel.

Ritenuto necessario il riconoscimento del debito fuori bilancio dell'importo complessivo di euro 956,80 che trova copertura sul capitolo di bilancio 62/40 dell'annualità 2025 e che pertanto si mantengono inalterati gli equilibri di bilancio senza necessità di ulteriori incrementi di coperture finanziarie.

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

Richiamati i propri verbale n. 56 del 21.09.2023 e n. 80 dell'8.02.2024 con i quali sono state fornite utili indicazioni agli uffici per agevolare l'attività di verifica dell'organo di revisione nella complessa materia;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica formulato dal Dirigente del Settore Avvocatura in data 15.05.2025 e quello di regolarità contabile formulato dal Dirigente del Settore Economico Finanziario espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 in data 19.05.2025;

Ravvisata la riconducibilità del su indicato debito fuori bilancio all'art. 194 – comma 1, lett. a), del D.lgs. 267/2000;

Preso atto che la spesa di **euro € 956,80** per il ripiano dei debiti in oggetto è stata imputata al Cap. 62/40 del Bilancio di previsione 2025 che presenta la necessaria disponibilità;

Con le precisazioni relative all'acquisizione della parcella per la verifica del regime fiscale del procuratore costituito,

ESPRIME

parere favorevole al riconoscimento del debito su indicato.

Raccomanda e invita l'Ente a impartire direttiva:

– agli uffici titolari dei procedimenti impugnati, anche opportunamente interessando il concessionario della riscossione per le entrate ad esso assegnate in gestione, di svolgere un'istruttoria tempestiva che accerti le ragioni del contribuente e del caso, adottare gli atti in autotutela per evitare la condanna alle spese, oppure garantire la regolare costituzione in giudizio del comune e in quella sede fornire la prova in originale dell'avvenuta notifica o

dell'atto interruttivo della prescrizione per evitare sicura soccombenza dell'ente con perdita del credito e condanna alle spese;

- agli uffici titolari delle entrate patrimoniali in sofferenza a svolgere una verifica generale sulla sussistenza di vizi di notifica o intervenuta prescrizione provvedendo, rispettivamente, alla corretta notifica degli avvisi di accertamento, o alla cancellazione dai ruoli delle partite prescritte, evitando così sul nascere che i contribuenti possano azionare i rimedi ex art. 615 c.p.c.;
- agli avvocati del comune a monitorare ogni fase del contenzioso in essere aggiornando le previsioni connesse al rischio di soccombenza, in modo da provvedere ad accantonare, nell'apposito fondo contenzioso, adeguate risorse per la copertura delle passività potenziali da esso derivanti;
- agli avvocati del comune affinché informino sollecitamente l'ente sull'esito sfavorevole di un contenzioso, in modo tale che gli Uffici competenti possano, da subito, avviare l'istruttoria per il riconoscimento del debito fuori bilancio, senza attendere il sollecito dei creditori con la notifica della sentenza che darà avvio al computo dei termini (120 giorni) entro i quali sarà necessario estinguere il debito per evitare azioni esecutive;
- al Dirigente dell'Avvocatura municipale ad agire tempestivamente nell'istruttoria per il riconoscimento del debito fuori bilancio, al fine di evitare l'attivazione delle procedure esecutive da parte dei soggetti destinatari del credito derivante da sentenza, con conseguente aggravio di oneri per l'ente.

Si rammenta, infine, di trasmettere la deliberazione di riconoscimento del debito, munita di tutta la documentazione a supporto, alla Procura Regionale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23 della L. n. 289/2002.

La riunione termina, previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito raccoglitore ed inviato al protocollo generale del Comune per la sua assegnazione al Presidente del consiglio, al Sindaco, al Segretario generale, al Dirigente del settore avvocatura e al Dirigente del settore finanziario.

Letto, confermato e sottoscritto.

avv. prof. Carmine Cossiga

dott. Giuseppe Annese

dott. Gennaro Iervolino



Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.lgs. 267/00 - Sentenza n. 15900/2024 Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli Sez. 19 - R.G. 7240/2024 - Tuccillo Giuseppina / Comune di Afragola

Il Dirigente del SETTORE AVVOCATURA a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Afragola, 15/05/2025



Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.lgs. 267/00 - Sentenza n. 15900/2024 Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli Sez. 19 - R.G. 7240/2024 - Tuccillo Giuseppina / Comune di Afragola

Il Dirigente del SETTORE FINANZIARIO a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note: provv. 21/2025 cap. 00062.40

Afragola, 19/05/2025

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio
BIAGIO CASTALDO

Segretario Generale
ELISABETTA FERRARA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Afragola, 01/07/2025

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 27/06/2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).